

COMUNE DI ORNICA
REGOLAMENTO VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE

PREMESSA

Il presente schema di regolamento per l'uso delle strade agro-silvo-pastorali viene redatto e adottato in applicazione alle indicazioni normative previste dalla Regione Lombardia (D.G.R. VII/14016 del 8 agosto 2003).

Il regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private di interesse agro-silvo-pastorale dichiarate di "pubblica utilità".

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, per le quali non sussista dichiarazione di "pubblica utilità", potranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni hanno lo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali situate sul territorio comunale.

Art. 2 SOGGETTO GESTORE

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l'Amministrazione Comunale di Ornica qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Qualora ricorrano nuove circostanze e motivazioni potrà essere individuato un diverso organo di gestione, adottando un successivo provvedimento di nomina.

Nel presente Regolamento il soggetto di cui al primo comma viene indicato semplicemente come Gestore.

Art. 3 CHIUSURA CON CARTELLO

Il divieto di pubblica circolazione sulla strada è reso noto al pubblico mediante apposizione all'inizio del tracciato di un idoneo segnale riportante la normativa di riferimento (D.G.R. deliberazione di Giunta Regionale n. VII/14016 del 8 agosto 2003) e gli estremi di approvazione del presente regolamento.

L'apposizione del cartello è a cura della Proprietà o del Gestore.

Art. 4 CHIUSURA CON BARRIERA

La chiusura della strada con barriera non è obbligatoria.

Nel caso di ambiti con particolare rilevanza ambientale e faunistica, problematiche legate alla tutela idrogeologica e forestale o esigenze di pubblica incolumità e sicurezza, il gestore si riserva il diritto di apporre all'inizio della strada una idonea barriera munita di chiave.

Copia delle chiavi può essere assegnata ai titolari dei fondi o ai responsabili della sorveglianza per i quali vige comunque il permesso di accesso.

Il titolare del permesso ha l'obbligo di richiudere a chiave la barriera dopo ogni passaggio, di detenere con cura le chiavi, di non cederle ad alcuno e di non effettuare copie.

Art. 5 ORDINANZA DI CHIUSURA.

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari dei permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 PUBBLICO TRANSITO

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito.

Art. 7 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni dell'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

La presentazione della domanda non dà diritto al rilascio dell'autorizzazione. Il Gestore si riserva la facoltà di concedere l'autorizzazione o di esprimere un diniego motivato.

Art. 8 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

L'autorizzazione viene rilasciata dal Gestore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione è nominativa, è legata alla conduzione di un solo autoveicolo o motociclo idoneo alle caratteristiche della strada ed ha una validità temporale massima di un anno solare.

E' facoltà del gestore subordinare il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di un pedaggio commisurato alla durata temporale del permesso.

Qualora ne sussista motivazione è facoltà del Gestore richiedere una polizza fidejussoria di cui al successivo art. 15, a garanzia del corretto utilizzo della strada e a copertura di eventuali danni al tracciato.

Il Gestore può predisporre il permesso su un supporto da apporre sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli. Sullo stesso andranno evidenziati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino ad un massimo di tre;
- c) l'indicazione del numero di targa, marca e modello del veicolo autorizzato.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, per persone o mezzi differenti, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna, attrezzature o materiali necessari per la conduzione del fondo e l'esercizio delle attività ad esso legate.

L'elenco delle autorizzazioni rilasciate viene depositata agli atti del Gestore. Le Amministrazioni e le Autorità incaricate della vigilanza di cui al successivo art. 18 potranno richiederne copia.

N.B. Nel caso di tracciati lunghi e articolati che riguardano più Gestori l'autorizzazione va rilasciata da ciascuno dei Gestori per il tratto di loro competenza.

Il rilascio dell'autorizzazione è di norma consentito alle seguenti categorie:

- A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada;
- A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada;
- B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria debitamente documentata e autorizzata sul territorio servito dalla strada;
- B4) soggetti privati, residenti nel Comune di Valtorta, che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco e funghi, in possesso di regolare autorizzazione;
- B5) esigenze legate al controllo da parte di personale medico e veterinario;
- C1) esigenze connesse a specifiche attività economico-professionali, artigianali e di impresa;
- D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali debitamente documentate;
- D2) esigenze legate all'organizzazione e svolgimento di manifestazioni sportive, ricorrenze o raduni sociali che, per loro natura e portata, non contrastino con le esigenze di tutela idrogeologica ed ambientale.

Art. 8 bis RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SU TERRENI DEL DEMANIO REGIONALE

La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco, ecc), rilascia le autorizzazioni come previsto all'articolo 8 per tutte le strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni temporanee, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali

Art. 9 COSTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

Il Gestore può subordinare il rilascio del permesso di transito al pagamento di una somma.

Il costo del permesso è determinato sulla base delle categorie di utenza di cui all'art. 8 e della durata temporale dell'autorizzazione.

I costi vengono stabiliti e aggiornati annualmente con specifico provvedimento. La definizione dei costi tiene conto delle indicazioni previsionali di cui all'art. 20.

Art. 10 REGISTRO PERMESSI

Il Gestore provvede ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed eventuale importo incassato.

Art. 11 MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO

Sulla strada potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità indicata all'art. 1, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 12 LIMITI DI TRANSITO

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, si rimanda alle disposizioni normative stabilite dalla Direttiva Regionale sulle strade forestali (vedi tabella in allegato 1 al regolamento).

Art. 13 DEROGHE AI LIMITI DI PERSONE E PESO TRASPORTATI

In casi specifici debitamente motivati, il Gestore potrà autorizzare il trasporto di persone, mezzi o carichi differenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 8, 11 e 12.

Le limitazioni di cui ai suddetti articoli non sussistono nei casi di pubblica sicurezza, emergenza e soccorso.

In particolare sono esenti da ogni limitazione gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana Valle Brembana, nonché del Comune di VALTORTA che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali.

Art.14 SANZIONI

Chiunque transiti senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa esistente ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. 30/04/92 n. 285 e succ. modif.

L'inosservanza del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 300. Il Gestore, in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

E' considerato reato la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi.

Art.15 POLIZZA FIDEJUSSORIA

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento agli utenti della categoria C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

La cauzione sarà svincolata al termine del periodo di validità del permesso, previo sopralluogo del Gestore ai fini di verificare l'eventuale presenza di danni imputabili al titolare dell'autorizzazione.

Art. 16 MANIFESTAZIONI

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, gare e manifestazioni, il Gestore potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta, dandone comunicazione agli Enti competenti.

A tal fine andranno poste in essere lungo le strade agro-silvo-pastorali tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 17 COMPETIZIONI

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 18 VIGILANZA

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 19 DANNI

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 20 MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria della strada è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

Sul fondo vengono obbligatoriamente accantonati gli introiti derivanti dal pagamento dei permessi di transito di cui all'art. 9.

Il Gestore stabilisce annualmente l'entità dei lavori di manutenzione ordinaria necessari sulla strada e formula una previsione di costi ed interventi.

Art. 21 CONVENZIONE

Qualora ricorrano le condizioni e la categoria di utenza lo consenta, è facoltà del Gestore convertire il pagamento della somma dovuta per permesso di transito in un corrispondente valore economico da esplicitarsi mediante lavori in economia, a corpo o misura per la manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

ALLEGATI

Allegato 1 CLASSI DI TRANSITABILITÀ

Classe di transitabilità ¹	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5 ²	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

Allegato 2 CLASSIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO

La classificazione della strada è effettuata dalla Comunità Montana sentiti il Gestore o il Proprietario.

Entro il mese di marzo di ogni anno la Comunità Montana, sentiti anche i Gestori, i Proprietari e le Amministrazioni Comunali, redige una proposta per l'individuazione, la revisione e l'aggiornamento delle strade agro-silvo-pastorali inserite nel Piano della Viabilità agro silvo pastorale.

Tale proposta, corredata di tracciato su apposita cartografia 1:10.000, è trasmessa ai Comuni i quali possono esprimere eventuali osservazioni e opposizioni entro un periodo previsto di 30 giorni.

Trascorso tale termine, anche in caso di silenzio assenso, la Comunità Montana predispone l'aggiornamento del Piano della Viabilità agro silvo pastorale.

¹ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

² Comprensivo di banchina 0.5 m